

La sospensione del procedimento con messa alla
prova dell'imputato
Legge 28 aprile 2014
n.67.

“Come e quando”

Sintesi della relazione dell'avv.

Leonardo Marino

Tribunale di Agrigento-

Aula Livatino 27.06.2015



LA LEGGE DELEGA N.67/2014

- Include la delega al governo in materia detentiva non carceraria;
- Riforma disciplina sanzionatoria;
- Il capo II all'art. 3 introduce l'istituto della sospensione del processo con messa alla prova.

CENNI GENERALI

- Probation –Raccomandazione R (2010)¹ del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa adottata il 20.01.2010.
- Precedenti: messa alla prova penitenziaria (art. 47 della l.354/75) e messa alla prova processuale nel processo minorile.
- Differenza con i lavori di pubblica utilità e con l'art. 186 c.9 bis del Codice della Strada

Finalità


- Deflazione carceraria;
- Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo- Caso Torreggiani e altri- 8 gennaio 2013.


Condanna dell'Italia


Nella pronuncia Torreggiani è riscontrabile una parziale obbligazione di mezzo laddove la Corte indica il ricorso a pene alternative al carcere quale possibile soluzione della violazione dell'art. 3 CEDU- Pene o Trattamenti inumani e degradanti-.

Presupposti oggettivi

- Art. 168 bis del c.p.: Sospensione del procedimento con messa alla prova.
- Si può procedere per i reati puniti con:
 1. la sola pena pecuniaria;
 2. o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni;
 3. procedimenti con citazione diretta a giudizio (art. 550 c.p.p.)

- 
- Non può essere concessa più di una volta (art. 168 c.4 bis c.p.);
 - Non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 c.p..
 - L'applicazione dell'istituto comporta condotte riparatorie volte all'eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose del reato (art. 168 bis c.2 c.p.);

- 
- L'affidamento dell'imputato al servizio sociale per lo svolgimento di un programma che può comprendere attività di volontariato sociale, l'osservanza di una serie di prescrizioni oltre a possibili limitazioni della libertà di dimora e di movimento, al divieto di frequentare determinati locali;
 - Attività lavorativa non retribuita;

- 
- Deve avere una durata minima di dieci giorni;
 - Deve svolgersi a favore di enti pubblici o onlus, aziende sanitarie, associazioni di volontariato di assistenza sociale;
 - Il lavoro di pubblica utilità non deve pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e non può avere una durata superiore a otto ore giornaliere.

Quando e come

- Art. 464 bis c.p.p.:
- Può essere proposta oralmente o per iscritto.

Termini per proporla

Nell'Udienza Preliminare fino a che non siano formulate le conclusioni (art. 421 e 422 cpp).

- Nel Giudizio Direttissimo e nei casi di Citazione Diretta a Giudizio fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento.

Negli altri procedimenti speciali:

- Decreto di Giudizio Immediato e Decreto Penale di Condanna:



Entro 15 Giorni dalla notifica

Con le forme ordinarie che già utilizziamo: richiesta (458 c.1 c.p.p.) e opposizione (461 c.p.p.).

Nel corso delle indagini preliminari

- L'art. 141 bis delle norme tecniche di attuazione del c.p.p.:
“Avviso del PM per la richiesta di ammissione alla messa alla prova”.
- art. 464 ter c.p.p.: “Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso delle indagini preliminari”.

Computo del periodo di messa alla prova

- Tre giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto, ovvero a 250 euro di multa o di ammenda (art. 657 bis c.p.p.).

Modalità pratica

- Procura speciale ex art. 122 c.p.p.;
- Art. 464 bis c.4. c.p.p.: all'istanza è allegato un programma di trattamento ovvero la richiesta di elaborazione del predetto programma

Regolamento ministeriale del 9 giugno 2015

- Viene rafforzata la possibilità di sfruttare al meglio l'istituto;
- Disciplina delle convenzioni che il Ministero o i Presidenti dei Tribunali competenti possono stipulare con lo Stato, gli enti locali e le varie organizzazioni di assistenza sociale.